FONDAZIONE
"TOSI/CIPPELLETTI
DI RIVAROLO MANTOVANO"
- ONLUS

Contratto individuale di ingresso nella Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)

Via Gino Avigni, 38 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN)
P.IVA - 01572860201 - Cod. Fisc. - 80005670205
Tel. Uffici 0376 957058 / 0376 959336
Tel. Reparto 0376 99107

E-mail: info@fondazionetosicippelletti.com
E-mail PEC: fondazionetosicippelletti@pec.it
www.fondazionetosicippelletti.it

OSPITE:

_____

Tra la Fondazione "Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano" Onlus con sede in Rivarolo Mantovano (MN) Via G. Avigni, 38 C.F. 80005670205 legalmente rappresentata dal Presidente Fontanesi Rag. Antonio, di seguito per brevità indicata come **Ente**;

e

(nell'ipotesi in cui l'ospite sia ancora in grado di firmare)

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____ Ospite della R.S.A. dal _____ , di seguito per brevità indicato come **Ospite**;

e/o

(nell'ipotesi in cui l'ospite non sia in grado di firmare e non esista una forma di tutela giuridica)

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____ che sottoscrive il presente contratto in favore del/la sig./sig.ra

_____ nato/a _____ il _____

C.F. _____ Ospite della R.S.A. dal _____.

e/o

(nell'ipotesi in cui l'ospite non sia in grado di firmare ed esista una forma di tutela giuridica: Amministrazione di sostegno, Tutela, Curatela)

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____ nella sua qualità di **Amministratore di Sostegno** dell'Ospite sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____

C.F. _____ (come da provvedimento in data _____ del giudice tutelare, che si allega in copia), ospite della R.S.A. dal _____.

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____nella sua qualità di **Tutore / Curatore** dell'Ospite sig./sig.ra

_____ nato/a _____ il _____

C.F. _____ (come da sentenza in data _____, che si allega in copia), ospite della R.S.A. dal _____.

e/o

il Comune di _____ (comune di provenienza dell'ospite) nella persona del (Sindaco – Assessore – Dirigente) _____ che sottoscrive il presente contratto in favore di _____ ospite della R.S.A. dal _____ a seguito di provvedimento emesso da (Giunta – Dirigente) in data _____ che si allega alla presente scrittura privata e che ne costituisce a pieno titolo parte integrante.

si conviene e si stipula quanto segue

1. A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data _____, con il presente atto il sottoscritto/a **Ospite** chiede per sé il ricovero presso la RSA dichiarando che *(da compilare solo se c'è un terzo coobbligato in via solidale)*:
- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal **Terzo** che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- e/o il **tutore / curatore / amministratore di sostegno** chiede in nome e per conto dell'**Ospite** l'ingresso presso la RSA in conformità al provvedimento del Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

L'ingresso in struttura è fissato in data _____ (Impegno letto dal _____).
L'Ente ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune.

2. L'Ospite e/o il Terzo si obbliga / obbligano al pagamento della retta di ricovero secondo i criteri determinativi, i termini e le modalità previsti nei commi successivi - la retta mensilizzata, maturata dalla data di disponibilità del posto letto (anche se l'effettivo ricovero dell'Ospite avvenga in data successiva e, comunque, entro 4 giorni dalla predetta data di disponibilità) presso l'ENTE e sino alla data di dimissione a qualsiasi causa dovuta, nonché le eventuali ulteriori spese sanitarie ed assistenziali non comprese nella precitata retta, che siano comunque funzionali all'erogazione di tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria fornite dall'ENTE all'OSPITE.

3. L'Ospite e/o il Terzo si impegna / impegnano altresì:
- al pagamento della somma di Euro 2.200,00= a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8; La cauzione è fruttifera per i nuovi ingressi a partire dal 1° Aprile 2011; viene applicato il Tasso di Interesse Legale in vigore.
- al rispetto del regolamento per l'accoglimento, la permanenza e la dimissione degli ospiti, presente nella Carta dei Servizi, che è parte integrante del presente contratto.

4. L'Ospite e/o il Terzo prende / prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento

dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 10, all'Ospite e/o al Terzo per iscritto almeno 15 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 8.

5. Dal 01.05.2025, la retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o del Terzo, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2025, è di

- Euro 57,00/die per ricovero su posto letto accreditato;
- Euro 74,00/die per ricovero su posto letto autorizzato (solvente in proprio);

Per i posti letto accreditati è richiesto un supplemento giornaliero di Euro 5,00/die in caso di ricovero in stanza singola; mentre per ricovero a tempo determinato, la retta giornaliera viene elevata di Euro 6,00/die.
La retta si intende al netto del contributo sanitario regionale.

✓ Nella retta sono inclusi i seguenti servizi:
- assistenza medica;
- assistenza infermieristica diurna;
- assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA);
- fornitura e somministrazione di farmaci (solo per posti letto accreditati);
- fornitura di presidi per l'incontinenza (solo per posti letto accreditati);
- prestazioni fisioterapiche;
- percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- lavanderia e stireria degli indumenti personali;
- servizio di parrucchiera, barbiere, manicure e pedicure;
- fornitura di corredi da letto.

✓ Nella retta sono esclusi i seguenti servizi che si riportano di seguito:
- onorari e compensi per visite specialistiche, visite mediche e infermieristiche effettuate da professionisti non convenzionati, non fornite (e non prescritte) direttamente dalla Fondazione. Anche il trasporto per tali interventi è a carico dell'utente;
- ogni altra prestazione non prevista espressamente dalla documentazione allegata.

Le variazioni dei suddetti costi devono essere comunicate per iscritto ai sensi del successivo art.10.

In caso di assenza volontaria della durata di massimo 30 giorni, l'Ospite ha diritto al mantenimento del posto letto versando la retta giornaliera stabilita. Perdurando l'assenza volontaria oltre il trentesimo giorno, l'Amministrazione riterrà libero e disponibile il posto e pertanto cessato di pieno diritto il rapporto di ospitalità. Verificandosi quest'ultima ipotesi, le cose proprie dell'Ospite verranno raccolte e poste a disposizione in apposito locale della Casa di Riposo. L'Ospite tuttavia può con istanza scritta e motivata chiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una particolare deroga all'automatica dimissione dopo i trenta giorni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente, in caso di urgenza, adotterà il provvedimento ritenuto più idoneo.

In caso di assenza per ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, è dovuto il versamento della sola retta giornaliera stabilita.

A fronte del pagamento della retta l'Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del Reg. UE 16/679, del D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.;
- alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- alla diffusione della carta dei servizi.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. l'Ente risponde:

1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

L'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

6. Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, tramite sottoscrizione S.D.D.. o Bonifico Bancario su c/c dell'Ente. Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con l'Ente.

7. Nel caso di ritardato pagamento, comunque superiore ai venti giorni, l'Ospite e/o il Terzo è / sono tenuto / tenuti a corrispondere gli interessi nella misura dell'interesse legale vigente. In caso di mancato pagamento, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la RSA, fatto salvo il diritto dell'Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite e/o del Terzo ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.
Qualora l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

8. Qualora l'Ospite e/o il Terzo intenda / intendano recedere dal presente contratto, dovrà / dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve lasciare la RSA. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il versamento della retta a titolo di indennizzo per mancato preavviso. In caso di decesso la retta viene calcolata fino al giorno precedente la scomparsa.
Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero o, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.

9. La Fondazione, su proposta del Direttore Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite oppure il trasferimento presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest' ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti.
La Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito all'art.7 c.2, ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite o il suo comportamento sociale o quello di un suo familiare, non siano compatibili con il buon andamento della comunità.
La Direzione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità con conseguente possibilità di modifica della retta di degenza, così come previsto all'articolo 5.
La Fondazione inoltre può recedere dal presente contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i sui familiari e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario della Fondazione;
- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la Fondazione non sia in grado di garantire.

10. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

11. Il contratto decorre dalla data di disponibilità del letto, anche se l'effettivo ingresso avviene in un momento successivo; ha durata pari al periodo di ricovero, e non può essere ceduto, salvo consenso scritto delle parti. Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- per recesso della R.S.A., nei casi previsti dall'art. 9;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per ogni altra causa prevista dalla legge (mancato pagamento della retta);
- per decesso dell'ospite.

12. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato.

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale

L'Ospite L'Obbligato/gli Obbligati in solido

_____ _____

Il Tutore/ Il Curatore / L'Amm.re di Sostegno

_____

(specificare il titolo)

Il Presidente dell'Ente

_____

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le parti specificamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché i patti di cui agli articoli n. 3-4-5-7-8-9-10-11 che dichiarano espressamente di approvare.

L'Ospite L'Obbligato/gli Obbligati in solido

_____ _____

Il Tutore/ Il Curatore / L'Amm.re di Sostegno

_____

(specificare il titolo)

Il Presidente dell'Ente

_____

Allegati:

- Carta dei Servizi;
- Regolamento per l'accoglimento, la permanenza e la dimissione degli ospiti;
- Consensi al trattamento dei dati;
- Delega per l'esercizio dei diritti ai fini privacy;
- Patto di Condivisione del Rischio.